COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 450 DEL 10/08/2023

SETTORE URP, UFF. STAMPA, UFF. DI GABINETTO, CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, TURISMO, EVENTI E MANIFESTAZIONI, DEMOGRAFICI E STATISTICA, DECENTRAMENTO E POL. DELLE FRAZIONI

SEZIONE TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI

PRESENTATA DA: BAGATIN BENEDETTA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE LE MODALITÀ DI SOSTEGNO, EFFICIENTAMENTO E SVILUPPO DELLA FONDAZIONE ROVIGO CULTURA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Zago Francesco

Premesso

- che la Fondazione Rovigo Cultura è un ente riconosciuto giuridicamente in virtù del decreto prefettizio n. 10 del 26/02/2008 e iscritta al n. 424 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato e non persegue finalità di lucro;
- che il Comune di Rovigo unitamente alla Regione del Veneto è socio promotore-fondatore e la sua partecipazione persegue l'obiettivo di mantenere costante nel tempo il livello qualitativo delle iniziative in ambito culturale e promozionale, favorendo un'ampia offerta e la piena fruizione della da parte della comunità locale;
- che la partecipazione del Comune di Rovigo alla Fondazione Rovigo Cultura persegue l'obiettivo di mantenere costante nel tempo il livello qualitativo delle iniziative in ambito culturale e promozionale dei beni artistici della Città, permettendo al contempo, proprio in virtù dello strumento giuridico prescelto, il reperimento e la ricerca di erogazioni a ciò finalizzati da parte di soggetti privati affinché sia possibile rafforzare e incrementare un percorso di sviluppo e di collaborazione a favore del territorio rodigino;
- che per la realizzazione dei propri scopi istituzionali la Fondazione opera come persona giuridica di diritto privato dotata di una propria autonomia gestionale e può compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali ritenute utili e necessarie per il raggiungimento dei suoi scopi;
- che la Fondazione si avvale di un patrimonio composto da un fondo di dotazione intangibile (art. 4 Statuto) costituito dai conferimenti dei soci per il perseguimento degli scopi statutari e da un fondo di gestione (art. 5 Statuto) per garantire il proprio regolare funzionamento, il quale è rappresentato

essenzialmente dagli apporti annuali dei soci promotori-fondatori (Regione Veneto e Comune di Rovigo) e dai contributi di soggetti pubblici e privati a qualunque titolo;
- che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da tre consiglieri: due nominati del Sindaco del Comune di Rovigo di cui uno assume la carica di presidente e uno di nomina regionale con funzioni di vicepresidente;
- che la Fondazione ha come mandato statutario prioritario la gestione e il sostegno delle attività presso il Teatro Sociale, il Museo dei Grandi Fiumi e le sale espositive di proprietà del Comune di Rovigo, verso i quali è vincolata ad attuare gli atti indirizzo e le direttive dallo stesso impartite;
- che la stessa non ha finalità di lucro e può svolgere tutte le attività indicate a titolo semplificativo e non esaustivo di cui all'art. 3 del vigente statuto;
- che con cadenza annuale la Giunta Comunale su indicazione dell'Assessore alla Cultura individua le linee di indirizzo e le iniziative artistico-culturali principali da realizzare in collaborazione con la Fondazione;
- che la Fondazione Rovigo Cultura è un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. e) dell'allegato I.1 del nuovo Codice degli Appalti Pubblici D.lgs. n. 36/2023, in quanto:

a) è istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale evidenziate all'art. 2 dello Statuto (Scopo);
b) è dotata di personalità giuridica;
c) vi è dominanza pubblica, in funzione delle nomine dei componenti del C.d.A. da parte di Comune e Regione del Veneto;
d) riceve, inoltre, contributi pubblici;

- che pertanto, in materia di contratti pubblici secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza contabile e del Consiglio di Stato, la Fondazione Rovigo Cultura dovrà attenersi ed applicare le disposizioni nel codice degli appalti pubblici (ora D.lgs. n. 36/2023);
- che per tale natura giuridica il Comune potrà riconoscere eventuali specifici contributi per attività e/o progetti di collaborazione culturali compatibili con le finalità statutarie e istituzionali della Fondazione purché regolamentati da una specifica convenzione e sostenuti da un accertato e motivato interesse pubblico;

Considerato

- che le fondazioni sono espressione delle organizzazioni delle libertà sociali e del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'ultimo comma dell'art.118 della Costituzione;
- nell'ordinamento vigente è riconosciuta la figura della Fondazione di partecipazione;
- che tale figura realizza una forma di cooperazione senza fini di lucro (tutelato, quindi, anche dall'articolo 45 della Costituzione) e che coniuga, in un unico soggetto, l'elemento "patrimoniale" tipico delle Fondazioni, con l'elemento "personale" caratteristico delle associazioni;
- che la Fondazione di partecipazione condivide con la Fondazione tradizionale lo scopo non lucrativo e la destinazione al perseguimento del patrimonio ad un fine predeterminato e immutabile individuato nell'atto costitutivo e nello Statuto;
- la fondazione di partecipazione si caratterizza, in particolare per: a) la presenza di una pluralità di fondatori, o comunque di soggetti persone fisiche o giuridiche pubbliche o private partecipanti all'iniziativa, mediante un apporto non necessariamente economico ma di possibile diversa natura e, tuttavia, finalizzato ed utile al raggiungimento dello scopo

prefissato; b) la presenza di una partecipazione concreta ed attiva alla gestione della fondazione da parte di tutti i fondatori o partecipanti, attraverso la quale si stabilisce l'organizzazione e le regole di azione dell'ente in base alle esigenze dello stesso; c) la presenza di un patrimonio "a struttura aperta" che si forma progressivamente anche grazie all'intervento di soggetti conferenti diversi e sopravvenuti rispetto agli originari fondatori che hanno fornito la fondazione di un patrimonio iniziale, ma non autosufficiente e definitivo;

- che tale figura, pur rappresentando un soggetto con personalità giuridica di diritto privato e che opera con le regole del diritto privato, persegue interessi di carattere generale senza scopo di lucro;

Tenuto conto che come precisato più volte dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti in risposta alle numerose richieste di parere da parte degli Enti locali, la Fondazione di partecipazione realizza un nuovo modello di organizzazione sociale distinto dalle figure tipizzate dal Codice civile a cui possono ricorrere gli Enti Locali per finalità sociali e di tipo non lucrativo ed in particolare:

- che tale organismo risponde all'esigenza di disporre di uno strumento più ampio rispetto alla fondazione ordinaria, caratterizzato dalla commistione dell'elemento patrimoniale, caratteristico proprio della fondazione (o istituzione), con quello associativo, ascritto invece alle associazioni (o corporazioni), in ragione della partecipazione di più soggetti pubblici o privati alla costituzione dell'organismo, funzionali in particolare alle ipotesi di partenariato pubblico privato (Corte conti, sez. contr. Veneto, 345/2014/PAR- Corte conti, sez. contr. Veneto 130/2020/PAR/);
- che proprio per questo motivo il modello giuridico in esame "*si presta a divenire uno strumento utile in mano agli Enti pubblici per realizzare interessi della collettività*" (rif. Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria – Deliberazione n. 81/2013);
- che "*ove nel territorio di riferimento di un Ente locale operi una fondazione che svolge attività di utilità per la comunità locale, è evidente che la Provincia o il Comune non potrà trascurare di avere rapporti con la stessa, soprattutto se la costituzione della fondazione è stata promossa dagli Enti locali per soddisfare esigenze di interesse per la Comunità locale o, addirittura, di compiti degli Enti locali costitutori*" (Corte conti, sez. contr. Piemonte, 201/2017/SRCPIE/PAR);

– che l'ente pubblico, attraverso una Fondazione di partecipazione, trae vantaggio dal ricorso a procedure più snelle e semplificate di quelle a cui dovrebbe invece ricorrere qualora si servisse, per la realizzazione del medesimo interesse pubblico, di modelli pubblicistici tipici (istituzione, azienda speciale) o di una gestione diretta;

– che in particolare, la Fondazione in partecipazione può costituire il tramite per convogliare al sistema pubblico, mediante una condivisione con il sistema privato, maggiori disponibilità finanziarie riducendo i rischi che derivano dalla gestione diretta del servizio pubblico cosa che invece non si realizzerebbe quando la gestione grava solo sull'Ente locale senza avere la possibilità di coinvolgere i privati, né con capitali, né con capacità gestorie (rif. Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Liguria- Deliberazione n. 81/2013; nello stesso senso anche Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata – Deliberazione n. 52/2017/PAR "*la fondazione di partecipazione rappresenta lo strumento attraverso il quale un ente pubblico persegue uno scopo di utilità generale, nel tentativo di creare un sodalizio (partnership) pubblico privato tale da poter ricorrere e/o usufruire di maggiori disponibilità finanziarie, prevenienti*

dall'esterno, e di attività maggiormente qualificate di amministrazione (management) nella gestione dei servizi" (rif.);

Dato atto:

- che nelle Fondazioni di partecipazione i Soci fondatori partecipano al fondo di dotazione ed al fondo di gestione per garantire l'ordinaria funzionalità attraverso un proprio contributo pluriennale che può essere in denaro, in beni o in servizi;
- che oltre ai Soci Fondatori è prevista la presenza di altri e diversi soggetti, che condividendo lo scopo originario della fondazione partecipano alla sua realizzazione mediante il proprio contributo, tanto economico (versamenti in denaro di Soci "Partecipanti") che operativo (prestazione di attività professionali di particolare rilievo e apporti di tipo non finanziario dei Soci "Sostenitori");
- che la determinazione dell'ammontare dell'apporto finanziario riferito alle spese di gestione spetta agli Enti locali ed alla Fondazione e deve essere predeterminato da una specifica convenzione che disciplina i rapporti fra le parti sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare;
- che al fine di raggiungere lo scopo per il quale è costituita, la fondazione ha la possibilità di intraprendere attività nell'ambito delle quali ben può a sua volta concludere specifici accordi con soggetti privati o pubblici, i quali in relazione ai servizi richiesti o alla particolare importanza dell'attività svolta dalla fondazione in un determinato ambito territoriale o ambientale, possono erogare sia corrispettivi per i servizi ricevuti che contributi a destinazione vincolata;
- che anche l'Ente locale socio fondatore può pertanto erogare ad una fondazione in partecipazione anche specifici contributi a destinazione vincolata per determinati progetti di collaborazione, purché nel rispetto delle condizioni ampiamente elaborate dalla giurisprudenza contabile (rif. Corte conti, sez. contr. Piemonte, 201/2017/SRCPIE/PAR e Sez. Contr. Veneto, parere 24 ottobre 2017, n. 532) ovvero che gli stessi siano disciplinati e contenuti all'interno di un perimetro convenzionale sostenuti da motivato interesse pubblico;
- che tali contributi in ogni caso non devono essere mirati a coprire eventuali perdite gestionali in quanto la fondazione quale soggetto giuridico di diritto privato e avente autonomia patrimoniale perfetta dovrà essere in grado di far fronte ad esse con il proprio patrimonio, rimanendo estranea alla fattispecie contemplata l'art. 21, comma 3-*bis*, D. Lgs. 175/2016 che riguarda esclusivamente le partecipazioni in ambito societario (Corte dei conti, sez. controllo Piemonte, Delibera 17 novembre 2017, n. 201/PAR e Corte dei conti sez. Veneto Deliberazione n. 130/2020/PAR);

Considerata:

- le finalità statutarie della Fondazione Rovigo Cultura per le quali è stata costituita (art. 2 dello Statuto) ovvero la gestione del Teatro Sociale, del Museo dei Grandi Fiumi e delle sale espositive del Comune di Rovigo e diffondere la conoscenza e la fruizione delle attività teatrali, della musica, della danza, delle attività museali e in genere di tutte le discipline artistiche;
- la necessità di impostare una programmazione delle politiche di sviluppo culturale territoriale rafforzando il sodalizio pubblico-privato tra il Comune e la Fondazione attraverso lo strumento convenzionale che ne disciplini le modalità di sostegno finanziario da parte del primo e di service amministrativo-organizzativo per quanto concerne la seconda, mirando a superare le debolezze giuridico-strutturali fino ad ora sussistenti;

- l'opportunità di affidare, come già avviene in altre Amministrazioni comunali l'esecuzione di iniziative culturali attraverso strumenti giuridici creati ad hoc come appunto la Fondazione in partecipazione, a fronte di una volontà di indirizzo nelle mani dell'Amministrazione e aventi il pregio di essere strumenti molto più snelli, rapidi, efficaci ed efficienti e al tempo stesso capaci di coinvolgere anche attori privati con i loro capitali rispetto alla diretta azione di un Ente Locale;

Ritenuto
- che è volontà dell'Amministrazione comunale addivenire all'approvazione dello schema di Convenzione (**allegato A**) con la Fondazione Rovigo Cultura per definire con maggiore trasparenza e chiarezza le modalità di sostegno e i reciproci impegni, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze, al fine di perseguire con efficienza ed economicità le finalità istituzionali e statutarie per le quali è stata costituita;
- che in particolare, tale apporto annuale sarà quantificato sulla base del progetto programmatico delle attività della Fondazione accompagnato da un piano di sostenibilità economica nel rispetto delle linee di indirizzo indicate dall'Amministrazione comunale;
- che tra le finalità vi è anche quella di consentire il graduale efficientamento della gestione della Fondazione sino alla sua progressiva autonomia finanziaria, attraverso la razionalizzazione dei costi di funzionamento e l'incremento dei ricavi, in particolare mediante la ricerca di sponsor privati e l'aumento delle iniziative promozionali e di autofinanziamento;

Dato atto
- che con Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Urp Comunicazione e Qualità, Ufficio Stampa, Ufficio di Gabinetto, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni" alla dott.ssa Micaela Pattaro;
- che Responsabile del presente procedimento è il dott. Francesco Zago designato con Decreto Dirigenziale n. 145 del 25/11/2022;

Visti l'art. 48 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L. e l'art. 26 del vigente Statuto comunale, riguardanti le competenze della Giunta comunale;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2023 di "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025, relativa Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025, Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e relativi allegati";
- la delibera della Giunta Comunale n. 64 del 03/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;

- la delibera di Giunta Comunale n. 125 dell'11/04/2023 con la quale è stato approvato il PIAO 2023-2025;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevole del Responsabile del Servizio interessato e del Servizio contabile;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, con votazione unanime favorevole in forma palese,

DELIBERA

COMUNE DI ROVIGO

1. di dare atto che le motivazioni riportate in premessa sono qui integralmente richiamate e trascritte;
2. di approvare lo schema di Convezione regolante le modalità di sostegno, efficientamento e sviluppo della Fondazione Rovigo Cultura e qui ***allegata sub. A*** quale parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il dirigente competente alla stipula della Convenzione con Fondazione Rovigo Cultura e di provvedere alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti per darne esecuzione;
4. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013, all'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Provvedimenti degli organi di indirizzo politico" del sito del Comune".
6. Di dichiarare la delibera con separata votazione urgente e quindi immediatamente eseguibile al fine di rendere efficace la Convenzione tra le parti e permettere agli uffici di predisporre i relativi atti amministrativi-contabili per la sua piena attuazione.

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:

Rovigo, 10/08/2023

IL DIRIGENTE
Micaela Pattaro

Documento sottoscritto con firma digitale